



Edizione di giovedì 25 Luglio 2024

CASI OPERATIVI

Società di persone e perdita della pluralità dei soci
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Il TFR erogato da privato in dichiarazione
di Laura Mazzola

BILANCIO

Rettifiche alla determinazione catastale del reddito delle società agricole in opzione – parte II
di Luigi Scappini

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Per la Cassazione gli ammortamenti dei beni dell'azienda conferita vanno integralmente imputati alla conferitaria
di Luciano Sorgato

ACCERTAMENTO

Prove inutilizzabili ai fini accertativi se illegittimamente acquisite: bene, ma non benissimo
di Silvio Rivetti

RASSEGNA AI

Risposte AI sulla detrazione per gli interventi di sistemazione a verde (c.d. "bonus Giardini")
di Mauro Muraca

CASI OPERATIVI

Società di persone e perdita della pluralità dei socidi **Euroconference Centro Studi Tributari**

Convegno di aggiornamento

Concordato preventivo biennale: opportunità e calcoli di convenienza

Scopri di più

Gamma Snc è società che opera nel campo della consulenza informatica.

Gamma è composta da 2 soci, ma per raggiunti limiti di età lavorativa, Luca Verdi socio al 50% vende la propria quota a Mario Rossi, a sua volta socio al 50%. A seguito di tale cessione Mario Rossi risulta essere unico socio.

Mario Rossi intende proseguire l'attività in forma individuale e a tal fine vuole sciogliere la società senza attendere il compimento dei 6 mesi dalla data in cui vi è stato il trasferimento delle quote.

Vi possono essere dei problemi in questa scelta?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

Il TFR erogato da privato in dichiarazione

di **Laura Mazzola**

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

[Scopri di più](#)

Il **contribuente privato** che assume un dipendente per svolgere delle attività, quali **collaboratore domestico, baby-sitter o badante, non è un sostituto d'imposta**; vale a dire che **non è tenuto** all'effettuazione delle **ritenute di acconto**.

Ne discende che la certificazione unica, consegnata direttamente al collaboratore e non inviata all'Agenzia delle entrate, non può **riportare alcun importo relativo alle ritenute collegate all'Irpef**, all'addizionale regionale e all'addizionale comunale.

Pertanto, spetta al singolo collaboratore domestico provvedere autonomamente all'assolvimento degli **obblighi dichiarativi** ed al **versamento delle imposte dirette dovute**.

Inoltre, il **trattamento di fine rapporto**, maturato nel corso del periodo d'imposta, deve essere indicato all'interno del **modello dichiarativo** relativo al periodo d'imposta di competenza.

Poniamo l'ipotesi di una **collaboratrice familiare** assunta a tempo indeterminato in data 1.12.2023, che ha maturato e percepito, nel corso del 2023, **l'importo di 100 euro di trattamento di fine rapporto**.

Tale collaboratrice, oltre a dover presentare il **quadro RC**, dedicato ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, deve presentare anche il **quadro RM**, dedicato ai **"Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva"**.

In particolare, nella **sezione XII**, relativa ai **"Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto"**, occorre indicare:

- in **colonna 1**, denominata *"Data inizio rapporto di lavoro"*, la data di decorrenza del contratto, ossia l'1.12.2023;
- in **colonna 3**, denominata *"Periodo di commisuraz."*, il numero dei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, ossia 1;
- in **colonna 22**, denominata *"TFR maturato"*, l'importo del TFR maturato nell'anno 2023, ossia 100 euro;

- in **colonna 23**, denominata “*TFR erogato nel 2023*”, l’importo del TFR maturato ed effettivamente erogato nel periodo d’imposta, ossia 100 euro;
- in **colonna 24**, denominata “*Titolo*”, la lettera corrispondente alla tipologia di trattamento collegata al saldo, ossia la lettera B;
- in **colonna 33**, denominata “*Totale imponibile*”, l’importo del TFR erogato, ossia 100 euro;
- in **colonna 34**, denominata “*Acconto del 20%*”, il 20 per cento dell’imponibile indicato nella colonna precedente, ossia 20 euro;
- in **colonna 38**, denominata “*Acconto da versare*”, l’importo dell’acconto indicato nella colonna 34, ossia 20 euro.

Sez. XII - Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO										EREDE	
Data inizio rapporto di lavoro			Data fine rapporto di lavoro			Periodo di commisuraz.		Percentuale erede	Codice fiscale del deceduto		
1	giorno	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	12	2023									
TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000											
TFR											
TFR maturato		TFR erogato nel 2023		Titolo		TFR erogato in anni precedenti		Periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni			
6		7		8		9		10	11	12	
	,00		,00				,00	anni	mesi	% tempo parziale	
Altre indennità											
Ammontare erogato nel 2023		Titolo		Erogato in anni precedenti		Riduzioni		Totale imponibile			
13		14		15		16		17			
	,00						,00			,00	
RM25											
TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001											
TFR											
TFR maturato		TFR erogato nel 2023		Titolo		TFR erogato in anni precedenti		Periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni			
22		23		24		25		26	27	28	
	100,00		100,00	B			,00	anni	mesi	% tempo parziale	
Altre indennità											
Ammontare erogato nel 2023		Titolo		Erogato in anni precedenti		Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008		Acconti versati in anni precedenti			
30		31		32		33		34			
	,00						,00			,00	
RIVALUTAZIONI SUL TFR MATURATO DAL 1/1/2001											
Totale imponibile		Acconto del 20%		Detrazione d'imposta		Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008		Acconti versati in anni precedenti			
33		34		35		36		37			
	100,00		20,00		,00		,00			,00	
Acconto da versare											
Acconto da versare		Importo rivalutazioni		Imposta sostitutiva 17%							
38		39		40							
	20,00		,00		,00						

Si evidenzia che, successivamente, spetta all'Amministrazione finanziaria provvedere ad **applicare il calcolo puntuale**, al fine di ottenere il conguaglio a debito o a credito, come previsto dall'[articolo 21, comma 1, Tuir](#).

Infatti, il **reddito assoggettato a tassazione separata**, quale è il TFR maturato e percepito,



diviene imponibile Irpef con **un'aliquota proporzionale pari all'aliquota media** d'imposta cui è stato assoggettato il reddito nel quinquennio antecedente.

Rettifiche alla determinazione catastale del reddito delle società agricole in opzione – parte II

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

Azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità

Scopri di più

In un precedente contributo ci siamo occupati di analizzare le conseguenze, da un punto di vista di determinazione del **carico fiscale**, della scelta, da parte delle **società agricole**, di cui all'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), di **optare** per la determinazione del reddito secondo le regole dell'[articolo 32](#), Tuir e, quindi, su **base catastale**.

Punto di partenza è, come affermato dalla prassi nella [circolare n. 50/E/2010](#), per poter optare per la determinazione del reddito, che **rimane comunque di impresa** come affermato dall'[articolo 3, D.I. 213/2007](#), è **necessaria** la sussistenza dei **requisiti** richiesti fin dall'**inizio** del **periodo d'imposta**.

Si ricorda come essi consistano nella previsione nella ragione sociale (o nella denominazione sociale) della **locuzione "società agricola"** e nel prevedere l'**esercizio esclusivo** delle attività di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#)

Quest'ultimo requisito, ovviamente, deve essere verificato nella sua praticità, ovvero, non è sufficiente prevedere solamente l'esercizio esclusivo, ma anche **rispettarlo** (in senso conforme la [circolare n. 50/E/2010](#) richiamata).

L'**opzione** deve essere esercitata nella **prima dichiarazione Iva utile** e, in caso di mancato esercizio, si renderanno applicabili le **sanzioni amministrative** senza tuttavia decadenza dall'opzione.

Una volta optato per la determinazione del reddito secondo le regole catastali, come detto, il **D.I. 213/2007** detta le **regole** da applicare in ragione della circostanza che, da un lato si deve sempre ricordare che si opera comunque in un regime di impresa e, dall'altro che vi possono essere dei **componenti di reddito** che per svariati motivi possono avere la **loro rilevanza in vigenza di tale opzione**.

Ne sono un esempio i componenti di redditi rinviati in **forza di norme di legge o ancora le perdite**.

Utile per comprendere il corretto comportamento da adottare è quanto affermato nella [risoluzione n. 28/E/2018](#); documento di prassi che affronta vari temi legati all'opzione e che, insieme alla più volte richiamata [circolare n. 50/E/2010](#), rappresenta la “*stella polare*” da seguire per orientarsi **in sede di determinazione dell'imponibile**.

La [risoluzione n. 28/E/2018](#), in particolare, sgombra i dubbi in merito alla **possibilità**, da parte di una società agricola che abbia optato per la determinazione del reddito su base catastale, di poter accedere al **consolidato di gruppo**, ai sensi dell'[articolo 117](#) e seguenti, Tuir, in quanto tale forma societaria non rientra nel novero di quelle per le quali, ai sensi di quanto stabilito dal successivo [articolo 126, Tuir](#), viene **inibita tale possibilità**.

Il comma 1, dell'[articolo 126, Tuir](#), richiamato, infatti, stabilisce che “*non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 117 le società che fruiscono di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società*”. Tale inciso è da intendersi, come chiarito nella Relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 344/2003 non alla “*diversità delle attività economiche svolte*”, ma ai “*trattamenti tributari differenziati per effetto di una diversa aliquota di imposta*”.

Il successivo comma 2, invece, prevede **l'esclusione dal consolidato** “*nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'esercizio dell'opzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione*”.

Ma, ancor **più interessante**, in termini generali, sono i chiarimenti forniti in merito alla possibilità da parte della società istante di poter **utilizzare**, ad abbattimento del reddito fondiario dichiarato, le **eccedenze di interessi passivi**, esposte in dichiarazione, e **provenienti da un esubero** derivante dall'applicazione, in un periodo di imposta anteriore all'opzione per la determinazione catastale, delle regole previste dall'[articolo 96, Tuir](#).

L'Agenzia delle entrate **nega l'utilizzo** di tali eccedenze in quanto “*il legislatore, ogniquale volta ha voluto far concorrere in modo ordinario e analitico alla determinazione del predetto reddito alcune componenti, ha espressamente richiamato le relative norme del TUIR.*”; come a dire che se **non espressamente previsto** dal Decreto, le **componenti reddituali**, positive o negative, che si originano in vigenza del regime opzionale, devono **considerarsi** come “*inglobate*” nel **reddito fondiario** dichiarato. Questo sta a indicare, ad esempio, che se una **Srl agricola ha l'obbligo di revisione legale**, i relativi costi connessi **risulteranno in deducibili**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Per la Cassazione gli ammortamenti dei beni dell'azienda conferita vanno integralmente imputati alla conferitaria

di Luciano Sorgato

Master di specializzazione

Laboratorio sulle riorganizzazioni societarie

Scopri di più

Per la Corte di cassazione (ordinanza n. 19649/2024) la **deducibilità degli ammortamenti** dei beni costituenti l'azienda conferita **spetta integralmente alla conferitaria** dall'anno del conferimento. Così la Corte di cassazione testualmente: *“il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti si considerano in tal caso possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. La disciplina legislativa, quindi, stabilisce – come sopra evidenziato – la neutralità fiscale dei conferimenti di azienda e la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, per cui la società conferitaria subentra nella medesima posizione della conferente in ordine alle attività e passività formanti il compendio aziendale conferito. In definitiva, il conferitario assume in linea di principio il costo storico delle immobilizzazioni ed il relativo fondo di ammortamento, **quale risulta dal bilancio dell'esercizio anteriore al conferimento. Di conseguenza, il conferitario effettua gli ammortamenti per l'intero periodo, secondo il piano del conferente, mentre il conferente non può effettuare gli ammortamenti per il periodo di esercizio anteriore al conferimento, né può dedurli, attesa la portata derogatoria dell'art.176, co. 1 e 4**”.*

Il riportato passo della sentenza **non appare condivisibile**.

La Corte di cassazione, a supporto delle proprie deduzioni, richiama i commi 1 e 4, dell'[articolo 176 Tuir](#), ritenendo che dalle loro prescrizioni (intese di portata derogatoria) possa derivare il **subentro della conferitaria** nel costo storico delle immobilizzazioni e nel **relativo fondo di ammortamento** con effetti retroattivo dall'inizio del periodo d'imposta del conferimento. Alla conferitaria, pertanto, spetterebbe **l'integrale diritto di deduzione fiscale delle quote di ammortamento** da uniformare al **piano del conferente**.

Si ritiene utile riportare i **passi testuali delle norme** richiamate dalla Cassazione:

-il soggetto conferitario subentra nella **posizione di quello conferente** in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita....
- le aziende acquisite in dipendenza di conferimento si considerano **possedute dal soggetto conferitario** anche per il periodo di possesso del soggetto conferente....

Lo scopo del comma 1, dell'[articolo 176, Tuir](#), è solo quello di definire **il subentro su base analitica e non per masse** dei beni costituenti l'azienda conferita, allo scopo di tutelare le ragioni del Fisco, con l'invarianza dei **singoli valori fiscalmente riconosciuti** in ordine alla composizione patrimoniale dell'azienda medesima, senza la previsione di **effetti retroattivi di sorta**. Il subentro, già sul piano del suo scrutinio letterale, comporta solo un effetto di sostituzione temporalmente raccordato alla data dell'operazione di conferimento, **senza che da esso possa derivare effetti retroattivi di sorta**.

Relativamente, poi, al comma 4, dell'[articolo 176, Tuir](#), si sottolinea come il regime fiscale dell'operazione di conferimento venga rappresentato in **ordine a ben individuate fattispecie di subentro** della conferitaria nei diritti fiscali del soggetto conferente, del **tutto estranee al paradigma di subentro retroattivo** al 1° gennaio dell'anno di conferimento in ordine al **processo di ammortamento** dei singoli asset del conferente.

Il riportato passo del comma 4, dell'[articolo 176, Tuir](#), poi, e la prosecuzione in esso prevista del periodo di anzianità di possesso dell'azienda conferita, persegue il solo scopo di **consentire alla conferitaria il subentro nei diritti fiscali** insiti nella *universitas* come **modello organizzato d'impresa**. La prosecuzione ininterrotta del possesso dell'azienda **rileva ai soli fini del comma 2 e comma 4 dell'[articolo 86 Tuir](#)**, dal momento che dalla ricongiunzione delle due norme deriva che riassume la prerogativa della "plusvalenza realizzata", rateizzabile, quindi, per **quote costanti secondo la tempistica prevista al comma 4** (sino a cinque periodi d'imposta), anche la cessione in modo unitario e a titolo oneroso delle aziende, compreso l'avviamento, complessivamente possedute per un periodo **non inferiore a tre anni**.

Con l'unione dei commi 1 e 4 d'[articolo 176, Tuir](#), il legislatore, a fronte della mancata insorgenza di ogni sorta di rilievi impositivi, persegue **solo la piena perpetuità di ogni dinamica fiscale** pendente ed, indicativo in tal senso, è proprio l'inciso legislativo che **raccorda fiscalmente all'azienda conferita i medesimi valori già detenuti** dai singoli elementi dell'attivo e del passivo che la formano. Lo specifico abbinamento letterale di "azienda" e di "valori" e cioè di una *universitas rerum* costituente giuridicamente un *unicum* con l'espressione linguistica al plurale "valori", è solo **sintomatica dell'intento legislativo di imporre l'immobilismo valutativo** di ogni singolo costo fiscalmente riconosciuto al momento del conferimento, senza però che in tale travaso di valori fiscalmente maturati **possa rendersi intravedibile un qualsiasi effetto retroattivo** di conseguenze fiscali.

Se, peraltro, il rateo di ammortamento di competenza del conferente venisse **dedotto dalla conferitaria**, si avrebbe uno sfalsamento del reddito d'impresa sia del primo che della seconda (il primo per eccesso, il secondo per difetto) con uno **spostamento di capacità contributiva costituzionalmente censurabile** dalla conferitaria al conferente, in totale antitesi proprio al

regime della piena neutralità fiscale perseguito dal legislatore con l'[articolo 176, Tuir](#). Il processo produttivo ed i ricavi corrispondenti – al cui conseguimento ha concorso anche il ruolo sinergico dei cespiti dell'azienda conferita e che rimangono imputati secondo il principio della competenza al conferente – **se tassati al lordo del rateo degli ammortamenti** (in quanto da travasare (secondo l'opinione della Cassazione) alla conferitaria), esprimerebbero una **grandezza economica non coincidente con il paradigma fiscale del reddito d'impresa** ed una tale manifesta alterazione nei confronti del conferente non potrebbe **mai ritenersi conciliativa** con la neutralità dell'operazione.

Il subentro retroattivo richiede una precisa indicazione di legge, in quanto nel suo significato semantico di mero rapporto di sostituzione, esso non riesce a raccordarsi temporalmente in maniera diversa dalla **data di perfezionamento civilistico del conferimento**. La Cassazione, in conclusione, incorre in un duplice travisamento di principi:

- ritiene di poter supportare la tesi con il comma 4, dell'[articolo 176, Tuir](#), che, invece, come già sopra precisato, attiene **solo alla prosecuzione dell'anzianità di possesso dell'azienda** come universitas, in vista di una **sua possibile cessione plusvalente**.
- assume la continuità del piano degli ammortamenti, secondo le prerogative dei processi produttivi del conferente, ignorando che l'operazione di conferimento sul piano civilistico può **interagire tra soggetti con progetti imprenditoriali diversi** e con dinamiche d'uso dei beni strumentali del tutto diverse da quelle fiscalmente omogenee con **i piani di ammortamento del conferente**.

L'azienda come *universitas* presta ausilio, secondo la predestinazione che concorre a connotarla civilisticamente, all'esercizio di un'impresa ([articolo 2555 cod. civ.](#)), la quale non è però **detto mantenga inalterate le sue dinamiche d'impiego** con l'attività di mercato della conferitaria. In caso di diverso raccordo imprenditoriale, i **piani di ammortamento dei cespiti dell'azienda** conferita non si renderanno affatto perpetuabili senza modifiche, ma dovranno venire aggiornati alle diverse percentuali tabellari di cui al D.M. 31.12.1988 ed, altresì, al **diverso orizzonte temporale di residua vita utile** sul piano della legalità redazionale del bilancio.

In conclusione, quindi, l'ermeneutica della Cassazione **non appare condivisibile e l'auspicio è quello di un suo tempestivo ripensamento**.

ACCERTAMENTO

Prove inutilizzabili ai fini accertativi se illegittimamente acquisite: bene, ma non benissimo

di **Silvio Rivetti**

Convegno di aggiornamento

Accertamento e statuto del contribuente: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Il complessivo riassetto dei **rapporti tra il processo penale e quello tributario**, come recentemente ridisegnato a cura del D.Lgs. 87/2024, giustifica qualche riflessione a proposito di come la riforma fiscale abbia **ibridato il diritto delle imposte** con principi sinora appartenuti al solo universo penalistico, in una logica di **maggiore garanzia del contribuente**. In questa prospettiva, è allora utile riportare attenzione all'[articolo 7-quinquies, L. 212/2000](#), Statuto del contribuente, come introdotto dal D.Lgs 219/2023, per il quale *“Non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 5, o in violazione di legge”*.

Tale norma introduce e adatta, nell'ordinamento tributario, un chiaro precetto di matrice processual-penalistica: quello dell'[articolo 191 c.p.p.](#), per il quale **le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate** (comma 1); e per il quale tale inutilizzabilità è rilevabile anche d'ufficio, **in ogni stato e grado del procedimento** (comma 2).

Per quanto simili, le due norme **differiscono in maniera non banale**: ed è interessante notare come quella tributaria operi con un raggio d'azione più vasto rispetto a quella penale, trovando essa applicazione non solo sul **piano strettamente processuale**, ma anche su quello **sostanziale**. Le prove irritalmente acquisite, infatti, non possono fondare né l'accertamento “giudiziale” del tributo, a cura delle Corti di giustizia tributaria che giudicano del rapporto controverso in sede processuale, né l'accertamento “amministrativo” del tributo, a cura degli enti impositori. In conseguenza di ciò, oggi il contribuente **può essere tutelato rispetto all'impiego distorto di fonti** di prova irritalmente acquisite già in sede di presentazione di osservazioni allo schema d'atto, ovvero nel corso di qualunque altra tipologia ammessa di confronto preventivo con **le amministrazioni procedenti**; senza dover necessariamente **attendere il contenzioso** per eccepire il vizio dell'agire del soggetto pubblico, mediante la **contestazione dell'atto impugnabile**.

Anche dal punto di vista dell'**ambito oggettivo di applicazione**, la norma tributaria opera in termini più ampi di quella penale: perché, stando al suo tenore letterale, **gli elementi di prova**

sono ora inutilizzabili in sede fiscale, ogniqualvolta assunti “in violazione di legge”, quale *genus* di vizio estremamente ampio (di cui la casistica della violazione dei termini di durata della verifica fiscale ex [articolo 12, comma 5, L. 212/2000](#), puntualmente richiamata nel corpo dell'[articolo 7-quinquies](#) in commento, è mera *species*); e non solo al ricorrere della più specifica ipotesi, invece rilevante in ambito penalistico, dell'acquisizione di elementi di prova in violazione dei “divieti” stabiliti dalla legge. Da tale impostazione deriva che, ogni volta sia configurabile un contrasto tra l'attività ispettiva dell'ente impositivo, e le norme che ne regolano l'esercizio dei poteri d'indagine, comprese le violazioni delle norme sulla competenza, sulla partecipazione del contribuente, sulla validità degli atti e soprattutto sul procedimento (ai sensi dell'[articolo 7-bis comma 1 dello Statuto del contribuente](#)), gli elementi di prova assunti, e gli elementi indiziari che compongono le prove presuntive rilevanti in ambito tributario, **non potranno essere presi in considerazione**.

Questa lettura, come ritraibile dall'ampia formulazione legislativa adottata, induce a ritenere superabili quei **contrafforti a suo tempo elevati da parte della giurisprudenza di legittimità**, la quale, pur in assenza di esplicita previsione normativa, era comunque incline a riconoscere l'illegittimità degli atti impositivi emessi sulla base di documentazione irrualmente acquisita, purché risultassero violati diritti costituzionalmente garantiti: come nel caso di **accessi domiciliari e perquisizioni personali** posti in essere senza la debita autorizzazione del Procuratore della Repubblica (in violazione dell'[articolo 52, D.P.R. 633/1972](#) e [articolo 33, comma 1, D.P.R. 600/1973](#): Cassazione n. 18355/2022), o eseguiti **in forza di autorizzazione non idoneamente motivata** quanto ai gravi indizi di illecito fiscale (perché facente riferimento, ad esempio, alla mera ricezione di informazioni anonime: Cassazione n. 763/2024). In questo quadro, è allora da chiedersi se, giusta il nuovo dato normativo positivo, casistiche di violazione di norme procedurali che di per sé non sembrerebbero pregiudizievoli di interessi costituzionalmente rilevanti dei contribuenti, come il mancato rispetto di formalità tipicamente “interne”, quali le **autorizzazioni degli uffici superiori allo svolgimento delle indagini finanziarie**, o quelle dell'Autorità giudiziaria alla trasmissione di elementi probatori acquisiti all'esito di indagini penali a favore dell'amministrazione finanziaria (rispettivamente disposte dall'[articolo 32, comma 7](#), e dall'[articolo 33, comma 3, D.P.R. 600/1973](#)), **non rilevino**, ora e finalmente, in **termini di inutilizzabilità**, per “violazione di legge” (a differenza di quanto sancito, precedentemente, dalla giurisprudenza: Cassazione n. 35329/2022 e Cassazione n. 2408/2019). Alla luce del nuovo [articolo 7-quinquies, L. 212/2000](#), inoltre, parrebbe **non più sostenibile quello specioso distinguo**, fatto proprio da costante Cassazione in passato, per cui elementi di convincimento acquisiti “in occasione” di accessi domiciliari **privi della prescritta autorizzazione**, e non “in diretta esecuzione” di tali accessi, come le dichiarazioni dei terzi e dei diretti interessati, sarebbero sempre utilizzabili, in quanto **prove non presupponenti l'accesso come condizione necessaria**, essendo acquisibili anche altrimenti (per tutte, Cassazione n. 10734/2021).

Il legislatore della riforma, nell'estendere al cittadino-contribuente guarentigie paragonabili a quelle del cittadino-imputato, ha tuttavia **omesso di tutelare il primo nella stessa misura “piena” del secondo**: omettendo di richiamare nel rito tributario la previsione dell'[articolo 191, comma 2, c.p.p.](#), per la quale **l'inutilizzabilità delle prove scorrettamente acquisite è rilevabile**



dal giudice in ogni stato e grado del giudizio. Nel calzare il vizio di cui si discute con le vesti della “violazione di legge”, infatti, la legge ha finito con il ricondurne **la contestabilità all'esclusiva iniziativa del contribuente**, da esprimersi a **pena di decadenza nel ricorso** introduttivo innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, quale motivo di annullabilità dell'atto impugnato, ai sensi dell'[articolo 7-bis, comma 2, L. 212/2000](#) (Statuto del contribuente).

Risposte AI sulla detrazione per gli interventi di sistemazione a verde (c.d. "bonus Giardini")

di **Mauro Muraca**

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

Ancora pochi mesi a disposizione dei contribuenti per poter beneficiare del Bonus Giardini (noto anche come "bonus verde") che premia, con il riconoscimento di una detrazione Irpef, le spese sostenute per opere di "sistemazione a verde" eseguite su **giardini, balconi, giardini pensili, terrazze private** di pertinenza di unità immobiliari ad uso abitativo, ovvero effettuate sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali**. Infatti, la detrazione in argomento riguarda **le spese sostenute sino al prossimo 31.12.2024**.

Possono beneficiare della detrazione in esame, oltre alle persone fisiche, anche i soci di **società di persone** esclusivamente nel caso in cui i fabbricati (oggetto dei predetti interventi agevolabili) siano posseduti dalla **società e siano produttivi di reddito fondiario**, poiché estranei all'esercizio dell'attività di impresa (c.d. "beni patrimonio"). L'agevolazione "bonus giardini" non può essere invocata, invece, dai soggetti Ires.

La detrazione in parola, pari al **36% delle spese documentate**, è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute **non superiore a 5.000 euro** per unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Di seguito, in rassegna, le principali **risposte rese dal nostro sistema di intelligenza artificiale** in materia di **bonus giardini**.

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

fino a quando è possibile beneficiare del bonus giardini?

È possibile beneficiare del bonus giardini, o "bonus verde", per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

mi dici quali sono i limiti correnti di spesa?

Il "bonus verde" prevede una detrazione pari al 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare residenziale. Questo beneficio è applicabile alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

[Invia](#)

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

come deve essere eseguito il pagamento per beneficiare del bonus verde?

Per beneficiare del bonus verde, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. I metodi di pagamento ammessi includono: - Bonifico - Bancomat o carte di credito - Assegni bancari, postali o circolari non trasferibili. Questi metodi garantiscono la tracciabilità necessaria per usufruire del bonus... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

serve il bonifico parlante?

Non è necessario utilizzare il "bonifico parlante" per beneficiare del bonus verde. È sufficiente un semplice bonifico bancario o postale, purché il pagamento sia tracciabile. Altri metodi di pagamento ammessi includono bancomat, carte di credito, assegni bancari, postali o circolari non trasferibili... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

[Invia](#)

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

il bonus verde è cumulabile con altre agevolazioni?

Sì, il Bonus Verde è cumulabile con altre agevolazioni, ma con alcune limitazioni. In particolare, si applicano le norme contenute nell'articolo 16-bis del TUIR, che prevedono: - La riduzione della detrazione al 50% per gli immobili residenziali adibiti ad uso promiscuo dai professionisti o per l'esercizio di attività commerciali. - Il cumulo della detrazione ridotta del 50% con le agevolazioni previste per gli immobili vincolati. - Il trasferimento della detrazione non fruita all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare e all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Quindi, il Bonus Verde può essere cumulato con altre agevolazioni, ma con le specifiche riduzioni e condizioni previste dalla normativa... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

[Invia](#)

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

mi fai un esempio di calcolo del bonus verde?

Certo, ecco un esempio di calcolo del Bonus Verde: Supponiamo che tu abbia sostenuto delle spese per la sistemazione a verde del tuo giardino, per un totale di 4.000 euro. La detrazione prevista è del 36% delle spese documentate, fino a un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare. 1. Calcolo della detrazione: - Spesa sostenuta: 4.000 euro - Percentuale di detrazione: 36% - Detrazione: $4.000 \text{ euro} \times 36\% = 1.440 \text{ euro}$ 2. La detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000 euro), quindi nel tuo caso rientri nel limite massimo. 3. La detrazione di 1.440 euro sarà ripartita in 10 rate annuali: - Detrazione annuale: $1.440 \text{ euro} / 10 = 144 \text{ euro}$ all'anno. Quindi, potrai detrarre 144 euro all'anno per 10 anni dalla tua imposta lorda... [1] [2] [3]

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

è possibile cedere o chiedere lo sconto in fattura per il bonus verde?

Non è possibile cedere o chiedere lo sconto in fattura per il bonus verde. Le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura sono previste per altre detrazioni, come il superbonus o la detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma non per il bonus verde... [1] [2] [3]

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

quali documenti bisogna conservare per il bonus verde?

Per beneficiare del bonus verde, è necessario conservare i seguenti documenti: 1. ****Documentazione attestante il pagamento****: - Ricevuta del bonifico. - Ricevuta di avvenuta transazione per i pagamenti con carta di credito o di debito. - Documentazione di addebito sul conto corrente. 2. ****Fatture di acquisto****: - Le fatture devono riportare la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti. È importante che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, come bonifici, bancomat, carte di credito, assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, o altre modalità informatizzate... [1] [2] [3]

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

quante volte è possibile beneficiare del bonus verde?

Il "bonus verde" può essere richiesto più volte, ma il limite di spesa massimo detraibile è di 5.000 euro per ogni unità immobiliare residenziale per anno. Quindi, se possiedi più unità immobiliari, puoi beneficiare del bonus per ciascuna di esse separatamente... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

[Invia](#)

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

mi elenchi solo gli interventi ammessi al bonus verde?

Gli interventi ammessi al bonus verde sono: 1. «Sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. 2. Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 3. Spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli [articoli 1117 e 1117 bis del codice civile](#)... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

mi fai alcuni esempi?

Ecco alcuni esempi di interventi ammessi al bonus verde: 1. **«Sistemazione a verde di aree scoperte private»**: - Rifacimento del giardino di una villetta, inclusa la piantumazione di nuovi alberi e arbusti, l'installazione di un impianto di irrigazione e la realizzazione di un pozzo. 2. **«Realizzazione di coperture a verde e giardini pensili»**: - Creazione di un giardino pensile sul tetto di un edificio residenziale, con la piantumazione di piante e l'installazione di un sistema di irrigazione. 3. **«Interventi sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali»**: - Sistemazione a verde delle aree comuni di un condominio, come la creazione di aiuole, la piantumazione di alberi e la realizzazione di un impianto di irrigazione. 4. **«Interventi di sistemazione a verde ex novo o radicale rinnovamento dell'esistente»**: - Rinnovamento completo di un giardino esistente, con la sostituzione del prato, la piantumazione di nuove piante e la realizzazione di un sistema di irrigazione automatizzato. 5. **«Progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi»**: - Spese per la progettazione di un nuovo giardino e per la manutenzione necessaria alla realizzazione dell'intervento, come la preparazione del terreno e la posa di nuovi elementi decorativi. Questi interventi devono essere documentati e le spese devono essere tracciabili tramite strumenti di pagamento idonei, come bonifici, carte di credito o assegni non trasferibili... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

quali sono gli interventi esclusi dal bonus verde?

Gli interventi esclusi dal bonus verde sono: - La manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo. - I lavori in economia (fai-da-te). Tuttavia, è possibile rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto di piante e per la realizzazione dell'intervento, a condizione che l'intervento di riqualificazione dell'area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. - La realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi e terrazzi, a meno che non sia permanente e si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi... [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

[Invia](#)

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

come viene ripartita la detrazione del bonus verde?

La detrazione del bonus verde viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo. La detrazione massima è del 36% delle spese sostenute, fino a un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare, il che significa che la detrazione massima è di 1.800 euro per immobile... [1] [2] [3]

e per gli interventi di sistemazione a verde realizzati sulle parti comuni?

Per gli interventi di sistemazione a verde realizzati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, la detrazione del bonus verde spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. La detrazione è pari al 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare... [1] [2] [3]

[Invia](#)

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

serve effettuare altri interventi di manutenzione per beneficiare del bonus verde?

Non è necessario effettuare altri interventi di manutenzione per beneficiare del bonus verde. Tuttavia, è importante che gli interventi di sistemazione a verde siano radicali e riguardino l'intero giardino o area interessata, consistendo nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente. La mera manutenzione ordinaria periodica di giardini preesistenti non dà diritto alla detrazione... [1] [2] [3]

[Invia](#)